

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 7

ART. 25-OPTIONES D. LGS. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>19/12/2017</i>
Revisione:			
Revisione:			

0. Premessa
1. I reati previsti dall'art. 25 octies del Decreto
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

0. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 231/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva Antiriciclaggio), il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. 231/01. L'art. 63 c. 3 ha, infatti, introdotto un nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La recente Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha, quindi, introdotto la nuova fattispecie penale dell'autoriciclaggio ed una corrispondente fattispecie di illecito amministrativo derivante da reato. Il disegno realizzato dal legislatore mediante la l. 186/2014 è articolato e complesso: da un lato viene introdotta una procedura di collaborazione volontaria finalizzata all'emersione ed alla regolarizzazione dei capitali sottoposti a tassazione detenuti all'estero, alla quale è connessa una speciale causa di non punibilità per i connessi reati tributari e di riciclaggio/reimpiego prevista dal novellato art. 5-*quater*, D.L. 167/1990 (convertito, con modificazioni, nella l. 227/1990); dall'altro lato, vengono inasprite le pene per i delitti di riciclaggio e di reimpiego (artt. 64-*bis* e 648-*ter* c.p.) e viene introdotta nell'ordinamento la citata inedita figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), alla quale vengono estese, oltre che la citata causa di non punibilità, la confisca (anche per equivalente) prevista dall'art. 648-*quater* c.p. e la responsabilità da reato degli enti (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01).

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL DECRETO

I reati considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono individuati dal citato **articolo 25-*octies*** come segue:

- ricettazione (art. 648 del codice penale);
- riciclaggio (art. 648-bis del codice penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del codice penale);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale).

Di seguito si analizzano le singole fattispecie criminose.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[III]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, profitto o prodotto del reato;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutte le sanzioni interdittive possono avere una durata da tre mesi a due anni.

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648, tale delitto ricorre anche quando l'autore del reato stesso da cui il danaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato è attenuato quando la ricettazione sia di particolare tenuità (2° comma).

La ratio della norma è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (cd. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione, e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto; è irrilevante, invece, il fatto che ne sia noto l'autore¹.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale delitto precedente.

La condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Occultare significa nascondere il bene dopo averlo ricevuto.

Per intromissione si intende ogni attività di mediazione, tra l'autore principale del reato e il terzo acquirente.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

¹ Cass., 03.07.1990, n. 9573.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, profitto o prodotto del reato;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive possono avere una durata da tre mesi a due anni.

Lo scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o consentire agli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

a) *nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.*

È il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il danaro o valori e li cambia con moneta o valori diversi. È irrilevante che il denaro venga cambiato con altro denaro o con beni diversi e che i beni vengano cambiati con altri beni o con denaro: il reato sussiste in ogni caso;

b) *nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.*

In questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di cd. ripulitura di beni, del danaro "sporco" o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa dei beni oggetti di riciclaggio.

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (*placement*), dissimulazione (*layering*) ed integrazione (*integration*).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro "sporco", di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza, di regola, attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine,

mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di cd. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene, o dell'altra utilità.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto, per la persona fisica autore del reato, una causa di non punibilità per l'ipotesi di collaborazione volontaria, finalizzata all'emersione dei capitali all'estero (cd. *Voluntary disclosure*). Recitano, infatti, i commi 1, lett. b), e 2 dell'art. 5-*quinquies* D.L. 8 giugno 1990, n. 167 (rubricato "effetti della procedura di collaborazione volontaria") che:

[1]. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater²

² Il quale recita:

1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

Al riguardo, s'impone, tuttavia, rilevare che l'adesione della persona fisica alla procedura di *voluntary disclosure* non esclude l'insorgenza della responsabilità da reato dell'ente.

Per espressa previsione del terzo comma dell'articolo 25-octies D. Lgs. 231/01, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui un utente della Cooperativa I Percorsi paghi il corrispettivo dell'acquisto di un servizio con denaro proveniente da un reato (es. mancato versamento dell'IVA); la Cooperativa I Percorsi, a sua volta, consapevole della provenienza delittuosa della provvista, utilizza tale somma per effettuare un'attività istituzionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

[II]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

[III]. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

[IV]. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, profitto o prodotto del reato;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di

detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive possono avere una durata da tre mesi a due anni.

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario impedire che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di utilizzare per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi, più propriamente, “investire”. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Analogamente a quanto rilevato in ordine al reato di riciclaggio, si osserva che la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto, per la persona fisica autore del reato, una causa di non punibilità per l’ipotesi di collaborazione volontaria, finalizzata all’emersione dei capitali all’estero (cd. *Voluntary disclosure*).

Ancora una volta, s’impone, tuttavia, rappresentare che l’adesione della persona fisica alla procedura di *voluntary disclosure* non esclude l’insorgenza della responsabilità da reato dell’ente. Per espressa previsione del terzo comma dell’articolo 25-*octies* D. Lgs. 231/01, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Riprendendo l’esempio fatto in relazione all’ipotesi delittuosa di riciclaggio, a mero titolo esemplificativo il reato potrebbe considerarsi commesso nel caso in cui un cliente paghi il corrispettivo di un servizio con denaro proveniente da un reato (es. mancato versamento IVA). La Cooperativa I Percorsi, a sua volta, consapevole della provenienza delittuosa della provvista, investe tale somma nell’acquisto di attrezzature da destinarsi all’attività dell’ente.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le

finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, profitto o prodotto del reato;

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni pecuniarie possono avere una durata da tre mesi a due anni.

Il 3° comma dell'art. 3, L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell'ordinamento penale italiano, dopo un lungo dibattito dottrinale e dopo un travagliato iter parlamentare, il delitto di autoriciclaggio, previsto e punito dal nuovo art. 648-ter.1 c.p.

La norma punisce la condotta di chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo che lo stesso autore del reato abbia concorso a commettere.

Si tratta, quindi, di un "reato proprio", che può essere commesso solo dall'autore del reato presupposto o da colui che abbia partecipato alla commissione di un delitto non colposo che ha generato un profitto illecito.

Il termine "impiegare" allude a qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico lecito.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

In estrema sintesi, la progressione criminosa punita dall'art. 648-ter.1 c.p. consiste nel: i) creare o concorrere alla creazione (mediante un reato presupposto) di una provvista di denaro, beni o altra utilità; ii) impiegare tale provvista, attraverso un comportamento autonomo e diverso, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie; iii) ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

- 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto;
- 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

In relazione al punto sub 1), il legislatore ha esplicitamente richiesto che le condotte dianzi analizzate siano idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza

delittuosa” delle disponibilità illecite. Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene, in sostanza, circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente fraudolenti in sé, esprimano un contenuto comunque decettivo, capace, cioè, di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene. Non basta un arricchimento da reato per ricadere nell’autoriciclaggio: laddove, infatti, il reato presupposto generi un provento “trasparente”, iscritto, ad esempio, come posta in bilancio, appare difficile che il reato in commento possa verificarsi. In altre parole, non sembra valere per l’autoriciclaggio quell’orientamento giurisprudenziale che assimila la condotta di ostacolo a qualsiasi fatto capace di generare anche soltanto un ritardo nella identificazione della provenienza illecita. Tale precisazione condurrebbe, in sostanza, a ritenere non configurabile il reato qualora vi sia un’ordinaria tracciabilità dei flussi finanziari ed economici. In realtà, solo un accertamento effettuato in termini oggettivi e strettamente collegati all’ipotesi concreta può condurre ad un giudizio positivo in ordine all’efficienza ostacolatrice.

In relazione al punto 2), occorre rilevare che il legislatore, forse al fine di evitare un’applicazione eccessivamente diffusa del reato, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni e altre utilità, ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Ai sensi del quarto comma, il reato non è, infatti, punibile se il denaro o le altre disponibilità di provenienza illecita sono destinate all’utilizzazione o al godimento personale. È il caso, ad esempio, dell’amministratore di un’ente che, con il risparmio d’imposta conseguito (es. mancato versamento IVA), acquisti un immobile destinato ad abitazione propria e della sua famiglia. Si rileva, però, che tale clausola, ad una prima lettura, pare avere scarsa incidenza in ordine alla responsabilità dell’ente, in quanto l’investimento di denaro nell’Ente o dell’Ente non sembra poter mai essere considerato in termini di mera utilizzazione o di godimento per fini personali.

Il reato è punito a titolo di dolo generico.

È previsto un aggravamento di pena per l’ipotesi in cui il reato sia commesso nell’ambito di un’attività professionale o nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria.

Il rinvio all’ultimo comma dell’art. 648 implica che il concorrente nel reato sia punibile anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità.

Il legislatore ha previsto, al comma 3 dell’art. 5-quinquies D.L. 8 giugno 1990, n. 167 (rubricato “effetti della procedura di collaborazione volontaria”), una causa di non punibilità per l’ipotesi in cui il reato *de quo* sia commesso in relazione ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni e l’autore del reato attivi, entro la data del 30 settembre 2015, la procedura di collaborazione volontaria, finalizzata all’emersione dei capitali all’estero (cd. *Voluntary disclosure*).

Al riguardo, s’impone, tuttavia, rilevare che l’adesione della persona fisica alla procedura di *voluntary disclosure* non esclude l’insorgenza della responsabilità da reato dell’ente.

Per espressa previsione del terzo comma dell’articolo 25-octies D. Lgs. 231/01, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per quanto concerne la possibile esemplificazione di come e quando il reato in esame possa essere commesso, occorre rilevare che secondo quanto emerge dalla descrizione del reato da ultimo analizzato, presupposto del delitto di autoriciclaggio potrebbe astrattamente essere qualunque delitto doloso (sia o meno tra quelli contemplati nel Decreto 231) suscettibile di produrre un profitto che possa essere impiegato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

In considerazione di quanto precede, ferma rimanendo l’impossibilità di fare un’elencazione di tutti i reati che potrebbero essere alla base dell’autoriciclaggio, si ritiene (sulla scorta delle più

autorevoli riflessioni dottrinarie) di segnalare che una categoria di reati che appare particolarmente funzionale a fungere da presupposto dell'autoriciclaggio sia quella dei reati fiscali, di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Preliminarmente, occorre rilevare che, con l'introduzione della nuova fattispecie di autoriciclaggio, tutti i processi e le aree a rischio altrove individuate (ed in particolare quelle analizzate in relazione ai reati di cui agli artt. 24, 25, 25-ter e 25-sexies del Decreto) potrebbero astrattamente avere un rilievo in relazione alle ipotesi di cui alla presente Parte Speciale, potendo costituire attività a rischio diretto o attività strumentali.

Un approccio concreto al problema impone, però, di circoscrivere i processi sensibili e le aree a rischio, con riferimento specifico ai reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, ai seguenti:

- a) Adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- b) Attività e servizi per gli utenti;
- c) Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.);
- d) Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie e ammontare, etc.);
- e) Gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, etc.);
- f) Gestione delle consulenze;
- g) Gestione delle risorse finanziarie (es. potere di disposizione sui c/c bancari, emissione di assegni, ecc.);
- h) Operazioni di negoziazione in qualunque forma concluse aventi per oggetto gli strumenti finanziari;
- i) Qualifica e valutazione fornitori;
- j) Rapporti commerciali;
- k) Rapporti con i fornitori;
- l) Rapporti con le banche;
- m) Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- n) Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio;
- o) Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni di capitale, etc;
- p) Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.);
- q) Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio.

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

Le procedure e gli ulteriori presidi che verranno di seguito rappresentati si propongono di garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa I Percorsi, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, adottino e mantengano condotte lecite e corrette, così da prevenire la commissione dei reati descritti al precedente paragrafo 1.

PROCESSO O AREA A RISCHIO	Presidi di controllo esistenti
Adempimenti amministrativi contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Procedura operativa fatturazione n.1 – 2013 Sistema informativo Procedura sistema informativo SAD Controllo documentazione e registrazioni
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura imprevisti Linee guida ADI Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD Gestione farmacia Procedura FASAS Modalità di erogazione del servizio CSS Bazzi 2 Protocollo per incidenti malori CDD Bazzi 2 Definizione organizzazione e gestione CSS Progettazione e sviluppo Linee guida assistenziali - CSS
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.)	Codice etico
Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie e ammontare, etc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, etc.);	Codice etico
Gestione delle consulenze	Codice etico
Gestione delle risorse finanziarie (es. potere di disposizione sui c/c	Codice etico Da amministrazione a servizi

bancari, emissione di assegni, ecc.)	Procedura sistema informativo
Operazioni di negoziazione in qualunque forma concluse aventi per oggetto gli strumenti finanziari	Codice etico
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione CSS
Rapporti commerciali	Codice etico
Rapporti con i fornitori	Codice etico Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti
Rapporti con le banche	Codice etico Da amministrazione a servizi
Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione	Codice etico Da amministrazione a servizi Controllo documentazione e registrazioni
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio SFA Erogazione servizio CSE Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Comunità alloggio e pronto intervento Interventi educativi SAD
Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni di capitale, etc	Codice etico
Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.)	Codice etico
Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio	Codice etico

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare in piena autonomia verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole aziendali volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità assegnate;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato almeno trimestralmente dai Responsabili delle Funzioni sociali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività dell'ente nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla Cooperativa.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante presso tutti i ruoli, funzioni ed organi sociali.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.